



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 12/10/2017

FATTO

.1 - Parte ricorrente deduce che è intestataria del rapporto di mutuo n. 70100422883 e che ha richiesto la sospensione dello stesso dal 01/02/2015 al 01/07/2016 tramite Fondo di solidarietà.

Chiede, pertanto, che gli interessi dovuti dopo tale sospensione vengano ricalcolati tenendo conto solo della quota capitale delle rate sospese e non tenendo conto dell'intero capitale residuo.

.2 - L'intermediario eccepisce che:

- in data 9 settembre 2011, con atto pubblico la Banca ha stipulato con la ricorrente contratto di mutuo di rifinanziamento ipotecario n. 70100422883, a tasso variabile, di importo pari a € 175.000,00 per la durata di 35 anni, con pagamento mediante addebito automatico RID di 420 rate mensili, come previsto dal piano di ammortamento annesso al contratto di mutuo medesimo;
- in data 19 dicembre 2014 la ricorrente ha richiesto l'adesione al "Fondo di Solidarietà", sottoscrivendo l'apposito modulo. Il successivo 26 gennaio 2015 la Banca ha confermato l'accoglimento della richiesta da parte dell'Ente gestore del Fondo;
- la Banca ha, pertanto, sospeso il pagamento delle rate del mutuo n. 70100422883 a partire dalla scadenza dell'1 febbraio 2015 fino all'1 luglio 2016;



- ai sensi del comma 476 della Legge n. 244 del 2007, il "Fondo di Solidarietà" prevede che *"per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo"*. Si sottolinea che tale sospensione può essere richiesta esclusivamente a seguito dell'accadimento di uno degli eventi indicati al successivo comma 479 (nel caso di specie la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente);
- le disposizioni della Legge n. 244 del 2007 rimettono alle parti la discrezionalità in merito a un eventuale accordo circa il rimborso della componente di maggiorazione (*spread*) sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui;
- nella fattispecie in esame, si evidenzia come con la sottoscrizione del modulo di adesione al "Fondo di Solidarietà", la ricorrente si è impegnata *"a restituire la sola quota interessi determinata dalla voce "spread" all'interno della proposta contrattuale di mutuo, maturata nel periodo di sospensione"*;
- la Circolare ABI, prot. CR/LG/002959 del 27 ottobre 2010 prevede, altresì, che: *"La banca mutuante potrà addebitare al mutuatario la quota interessi maturata nel periodo di sospensione corrispondente alla differenza tra quanto di competenza della banca, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo. Le modalità di rimborso di tale quota interessi dovranno essere concordate tra le parti e preventivamente comunicate dalla banca al mutuatario"*;
- nel caso di specie, dunque, la Banca ha calcolato l'importo totale accantonato a titolo di interessi "*spread*" per la sospensione richiesta dalla ricorrente, utilizzando la modalità di calcolo indicata nel modulo dalla stessa sottoscritto in data 19 dicembre 2014. Il metodo utilizzato è, altresì, conforme ai principi generali di matematica finanziaria applicati per i piani di ammortamento dei mutui c.d. alla francese.

DIRITTO

La richiesta avanzata dalla parte ricorrente ha ad oggetto il ricalcolo degli interessi di sospensione delle rate del mutuo a seguito dell'intervento del Fondo di solidarietà. Nel caso di specie risulta in atti un accordo relativo al pagamento dello *spread* al momento di riavvio del piano di ammortamento, tuttavia, si pone la questione se gli interessi debbano essere calcolati sulle rate il cui pagamento è stato sospeso ovvero sull'intero capitale residuo, come effettuato dall'intermediario nel caso in esame.

In proposito occorre evidenziare che il Collegio di coordinamento, con alcune significative pronunce, ha statuito i seguenti principi e i criteri che devono governare la materia del computo degli interessi nei periodi di sospensione dei mutui, affermando, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi che viene in rilievo nella fattispecie in esame, che nei casi di sospensione dovuta a fruizione del Fondo di Solidarietà: a) la gratuità per il cliente, considerato che il rimborso è a esclusivo carico del Fondo; b) la previsione di una quota



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

suppletiva, a carico del cliente e limitata allo spread, soltanto nelle ipotesi in cui sia stipulato uno specifico accordo di sospensione, individuando come base di calcolo di tale rimborso la quota capitale delle rate sospese e non il capitale residuo alla data di sospensione (cfr. Coll. Coordinamento n. 4136/15).

Sì che, in virtù del riferito orientamento, la parte ricorrente ha diritto a corrispondere gli interessi per il periodo di sospensione, decorrente dal 01/02/2015 al 01/07/2016, sulla sola quota di capitale delle rate sospese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario esegua il ricalcolo degli interessi di sospensione con riferimento alla sola quota di capitale delle rate sospese e per l'effetto restituisca quanto eventualmente percepito in eccesso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA